



COPIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 63

riunita con l'intervento dei Signori:

- GENTILE GIAN MICHELE Presidente
- SPATARO ANTONIO Relatore
- TURCO VINCENZO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 11504/2013
depositato il 25/06/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720130138206107 TARSU/TIA 2010
contro:

AMA SPA
difeso da:
LITTA FABIO
C/O UFFICIO LEGALE AMA SPA
VIA CALDERON DE LA BARCA 87. 00142 ROMA

proposto dal ricorrente:



difeso da:
PRIMAVERA SABRINA
VIA NOMENTANA 909 00137 ROMA RM

altre parti coinvolte:
AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00147 ROMA RM



SEZIONE

N° 63

REG.GENERALE

N° 11504/2013

UDIENZA DEL

25/01/2016 ore 09:30

N°
1941/2016

PRONUNCIATA IL:
25 GEN. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

01 FEB. 2016

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25/06/2013 il contribuente in epigrafe impugnava la cartella esattoriale di cui in epigrafe mediante la quale il Concessionario Equitalia Sud Spa chiedeva il pagamento di imposte Tarsu anno 2010 con erogazione delle relative sanzioni. Lamentava il contribuente l'illegittimità della pretesa dell'Ufficio insistendo pertanto nell'annullamento della cartella per prescrizione e difetto di notifica dell'atto presupposto ovvero dell'avviso di accertamento. Si costituivano in giudizio l'Ama Spa concludendo per la reiezione del ricorso. All'udienza di discussione la Commissione, ha così deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, sulla scorta di una giurisprudenza oramai pacifica ed univoca, impugna la cartella esattoriale in questione chiedendone la nullità per difetto di notifica dell'atto presupposto ed ovvero dell'avviso di accertamento Tarsu. Non impugna invece, ben potendo stante l'asserita mancata notifica, anche l'avviso di accertamento e pertanto il presente giudizio non verte nel merito dell'accertamento ma si limita alla verifica sulla regolarità della notifica del suddetto atto. Fondato - a tale riguardo - appaiono le doglianze della ricorrente e pertanto il ricorso merita accoglimento. Invero la contribuente ha fornito sufficiente prova a sostegno delle proprie doglianze adducendo valida argomentazione e producendo

Commissione Tributaria Provinciale di Roma
Sezione LXIII° RG 11504/13

idonea documentazione. Per contro, l'Ama Spa, nel costituirsi, non ha documentato l'avvenuta e regolare notifica dell'atto presupposto ed ovvero dell'avviso di accertamento indicato nella cartella esattoriale. Infatti ad una contestazione generica e di stile.


Pertanto, stante il difetto di notifica dell'avviso di accertamento, non poteva essere emessa la successiva cartella esattoriale di cui è causa. Dunque, in siffatta situazione, non venendo meno i presupposti del ricorso, va censurato l'operato dell'Ufficio con conseguente annullamento dell'atto impugnato ed accoglimento del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di €. 500,00 oltre accessori da porre in capo all'Ufficio Ama Spa.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Ama Spa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nella misura di €. 500,00 oltre accessori.

Roma li, 25/01/2016.

Il Relatore



Il Presidente

